

Rapporto al messaggio 3539

Della Commissione della legislazione sul
messaggio 5 dicembre 1989 sul disegno di
nuova legge organica patriziale

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il patriziato ha svolto nel Cantone un ruolo importante ed è vivamente inserito nel nostro ordinamento pubblico e sociale. Giustamente il progetto di nuova legge organica patriziale presentatoci dal Consiglio di Stato lo mantiene nella sua esistenza e, pur con i necessari adattamenti, nella sua struttura. Non è stata, questa, una soluzione facile, nonostante il sostegno costituzionale (art. 9 CstC), visto che una mozione parlamentare del 1970, firmata da venti deputati di quattro partiti, chiedeva di esaminare la possibilità di integrare il patriziato nel Comune.

2. A quell'atto parlamentare va riconosciuto il merito di aver mosso l'autorità a studiare a fondo il patriziato nella storia e le sue funzioni nella società di oggi. La Commissione di studio nominata dal Consiglio di Stato ha quindi concluso che il patriziato dev'essere mantenuto, e che anzi la sua soppressione, pur attraverso il conglobamento nel Comune, sarebbe antistorica e pericolosa. Il messaggio governativo e il testo che propone seguono questa linea. Naturalmente, il patriziato va rivitalizzato perché si integri meglio nell'ordinamento pubblico e ne formi una parte viva. D'altro canto, bisogna che esso non sia stretto da morse fiscali che possono persino rendere difficile la sua sussistenza e sovente l'hanno concretamente minacciato. Inoltre, occorre assicurargli mezzi sufficienti e la possibilità di utilizzarli.

3. La Commissione della legislazione aderisce all'impostazione del progetto di legge governativo che si fonda, come già detto, su una disamina quanto mai approfondita dell'istituto, effettuata sull'arco di vent'anni, e con punti salienti nel 1975, anno in cui è uscito il ponderoso rapporto della Commissione di studio, e nel 1982, anno in cui è stato consegnato il rapporto della Commissione speciale.

4. Il patriziato è un istituto al quale va il grande merito di avere costituito proprietà ampie, praticamente inalienabili e quindi di fatto inalienate, e poste a disposizione di una vasta collettività. Esso ha così svolto un servizio pubblico essenziale soprattutto nelle economie agricole, alpestri e forestali passate, sulle quali il nostro Paese si sosteneva. E ha conservato intatti dei comprensori che ora hanno acquisito un grande valore paesaggistico e pianificatorio. La Commissione della legislazione è consapevole che, in un'

economia mutata, il patriziato conserva la sua validità, purché sia improntato anche all' assolvimento di nuovi compiti di comune interesse. Bisogna dar fiducia al patriziato e riconoscere che esso ha dato già ampia prova di attaccamento alla terra, e quindi al Paese e alla sua gente. La nuova normativa sottolinea questo carattere e lo riqualifica.

5. I punti importanti della legge sono stati sottolineati dal Consiglio di Stato nel messaggio e non vengono qui specificatamente ripresi. Lo saranno nell' ambito dell' esame e del commento dei singoli articoli. Può essere per il momento rilevato che il testo normativo è conforme alle premesse. L' istituto del patriziato viene conservato non perché esiste, ma perché svolge e può svolgere funzioni importanti nell' interesse della collettività: occorre allora ribadire e circoscrivere meglio i compiti pubblici anche in un' ottica nuova come il progetto di legge dà, in particolare all' art. 7.

D' altra parte, bisogna anche sforzarsi di non lasciar languire il patriziato dal profilo umano, cioè delle sue componenti personali; un' attenzione speciale dev' essere rivolta all' acquisizione della cittadinanza patriziale, che con la legge vigente conosce alcune storture, determinate anche dall' avvento di nuovi testi legislativi federali: evidentemente occorre eliminarle avendo di mira di non crearne altre.

Poiché il patriziato ha e gestisce beni comuni, di valore generalmente rilevante, e non solo dal punto di vista economico, bisogna infine garantire un suo funzionamento trasparente e controllato: l' applicazione analogica delle norme della legge organica comunale - logicamente adattate, là dove era il caso - è in tali circostanze una scelta collaudata e pertinente.

Queste le considerazioni generali. La Commissione ha svolto il suo lavoro in tredici sedute. In data 4 maggio 1990 era stata votata l' entrata in materia all' unanimità.

Il relatore, a nome di tutti i colleghi, ringrazia particolarmente l' avv. Giampiero Gianella, segretario di concetto del Dipartimento dell' interno, e il signor Diego Pestoni, ispettore dei Comuni, per la preziosa collaborazione prestata.

* * * * *

Segue ora il commento delle singole norme. La numerazione degli articoli è del progetto commissionale. Tra parentesi (là dove la numerazione muta) è il riferimento al progetto governativo allegato al messaggio.

II. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Articolo 1

E' importante sottolineare che il patriziato può avvalersi della garanzia costituzionale (art. 9 CstC), fruendo esso in ciò di una posizione istituzionale addirittura migliore di quella del Comune, che di questa garanzia non beneficia. Siffatto privilegio normativo ha una sua giustificazione storica: in realtà, il

patriziato è stato talora posto in discussione (e non solo nel 1970), tanto che "il costituente ha inteso metterlo al riparo contro gli assalti che tendevano a minarne l' esistenza" (Giuseppe Lepori, Diritto costituzionale ticinese, pag. 214).

Nella norma (cpv. 1) viene ribadito il principio che il patriziato deve possedere proprietà immobiliare; è la riconferma dell' assioma sancito dal Consiglio di Stato nel 1859, secondo cui "il patriziato non ha territorio, ma sebbene proprietà". E' quest' ultima che permette all' istituto di adempiere i suoi scopi, i quali consistono tradizionalmente ed essenzialmente nell' uso e nel godimento di beni da parte della collettività.

Nella storia e nella tradizione del patriziato la proprietà coincide con la proprietà immobiliare. Certo, vi sono anche beni mobili appartenenti al patriziato (vedi art. 5 cpv. 3) e tra questi non possono essere ignorati gli archivi, cui è connessa un' importanza storica talora rilevante.

Il cpv. 2 consente che vi siano patriziati anche senza proprietà immobiliare. In realtà, con questo secondo capoverso si è voluto permettere la qualifica e lo statuto di patriziato anche alle corporazioni di diritto pubblico che, pur non avendo proprietà immobiliari d' uso comune, hanno svolto e svolgono un' attività di interesse pubblico, riconosciuta dal Governo

La Commissione ha discusso se questa assimilazione non debba essere sancita anche per corporazioni che esplicano ora un' attività di interesse pubblico, senza che necessariamente l' abbiano svolta in passato. La conclusione è però nel senso di seguire e confermare il testo governativo della disposizione. In realtà, non sembra né necessario e nemmeno opportuno creare nuovi patriziati al di fuori di legami storici con il Paese fondati su attività già svolte. Il patriziato fruisce, come si è visto, di una garanzia costituzionale e non si giustifica di offrire questo alto beneficio a corporazioni nuove, le quali possono, per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico, far uso di istituti già esistenti e più appropriati.

Il terzo capoverso estende, in via analogica, il concetto di patriziato a quelle altre corporazioni di diritto pubblico che ne adempiono i requisiti e che, a seconda delle ragioni storiche e locali, recano altre designazioni. Riconoscere a questi enti il carattere e le prerogative del patriziato - purché, come detto, ne abbiano i presupposti, in particolare posseggano proprietà - è un' operazione giustificata e valida: in caso contrario, corporazioni saldamente legate al territorio e aventi la struttura e le caratteristiche del patriziato sarebbero state ingiustamente emarginate.

Pur a costo di prolungare questo commento, ma al fine di completarlo con accenni storici che oltre a dare la definizione spieghino l' origine delle corporazioni indicate nel terzo capoverso, il relatore reputa opportuno riprodurre un passo del prof. Romano Broggin, allegato allo scritto 19 agosto 1989 dell' Alleanza patriziale ticinese:

"Le 255 corporazioni viciniali riconosciute nel Canton Ticino (1988) sono in generale denominate "patriziati", soprattutto nei distretti del Sottoceneri, del Locarnese, Valle Maggia, Bellinzona e Riviera. Accanto al patriziato con la denominazione

comunale v' è pure qualche proprietà promiscua, cioè di sfruttamento in comproprietà come quello di Campora e Monte, accanto al patriziato di Monte e i Terrieri di Campora, in Val di Muggio; il patriziato promiscuo dei 3 Comuni a Brione s/Minusio, quello fra Solduno e Locarno, quello del Comune maggiore di Pedemonte. Si tratta in genere di resti indivisi di superfici di sfruttamento ripartite anticamente fra vari nuclei abitati. Vi sono Comuni che hanno diviso nel passato fra privati i beni indivisi e non hanno più patriziato.

Il nome di Corporazione è tipico del Locarnese: all' onoranda Corporazione dei Borghesi di Locarno si accompagna quella dei Nobili (anticamente non legate territorialmente al borgo) e la Corporazione dei patrizi gardolesi; la "comunità" dei patrizi di Verscio (accanto al patriziato del Comune maggiore di Pedemonte). Tipica è la struttura del "Patriziato generale d' Onsernone" (Russo) che ha accanto a sé i patriziati delle antiche squadre (patriziato di Loco, Berzona, Comologno). In Blenio abbiamo strutture analoghe anche se più frammentate sia per località sia per i tipi di sfruttamento (alpi-pascoli): a patriziato s' alterna degagna: Così al patriziato generale (Torre, Grumo, Dangio) si accompagnano i patrizi "interni" delle singole Terre, o dei "Vicini interni" (Campo Blenio): alle degagne generali (Aquila) le degagne "interne" come quella di Fraccio e Ganelle, a Malvaglia, col suo patriziato.

In Leventina abbiamo degagne generali (Osco, Tarnolgio) e patriziati generali (Chironico, Prato Leventina, Fiesso, Quinto) accanto a degagne di singole "Terre" (Tarnolgio in piano, Cala) o patriziati di singole "Terre" (Terra di Quinto, Gribbio, Varenzo, ecc.) talora chiamati vicinati (Ambrì sopra, Figgione, Tengia, Rossura, ecc.). Inoltre i diritti di pascolo possono essere sfruttati per "alpi" nella forma della "boccia", la riunione del bestiame che pascola sull' alpe; da ciò le corporazioni dei boggesi di Bry (Pollegio), di Piora, di Prato, Ravina (nel Comune di Quinto).

Infine sono attestate delle corporazioni per lo sfruttamento di diritti di pascolo per un periodo limitato di tempo (diritti d' erba) i cosiddetti cassinaresci (Ambrì sopra, Tre Terre, Valle e Feud) attestati a Quinto."

Articolo 2

Si tratta di una disposizione nuova, che va letta in concordanza con l' art. 34 sulla fusione. La norma parte dal presupposto che la legge si applichi al patriziato principale, mentre le sue suddivisioni interne, la dove esistono, possono rimanere con i propri diritti e obblighi, nell' ambito locale. A questo riguardo importa tener conto delle realtà locali.

Articolo 5

Come il Comune, il patriziato ha beni amministrativi e beni patrimoniali. I concetti di questa doppia categoria di beni sono chiari e comunque desumibili dalla dottrina e dalla giurisprudenza che su questo tema non sono stati avari (DTF 111, la, lett. b; Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. II, p. 525 e segg.; Knapp, *Précis de droit administratif*, N. 1687 e segg.).

La Commissione ritiene tuttavia di riportare anche nella norma le definizioni dei beni amministrativi, rispettivamente dei beni patrimoniali, quali essi figurano nella LOC (agli art. 177 cpv. 1 e 178 cpv. 1): la ricerca di analogie sarà facilitata.

La norma dà poi un' elencazione degli elementi più ricorrenti - per la tipologia del Patriziato e la sua funzione - che costituiscono il patrimonio dell' ente. Naturalmente, anche perché non si conoscono le realtà di tutti i patriziati, l' elencazione non è esaustiva: la strada è aperta all' esistenza e al riconoscimento di altri beni amministrativi.

A proposito del Comune, la LOC (art. 177 e 178) non dà un' elencazione così dettagliata dei beni amministrativi e patrimoniali, per cui in Commissione qualcuno si è chiesto se non fosse opportuno seguire questa stessa strada e lasciare alla giurisprudenza il compito della definizione. L' elencazione dettagliata nella presente legge merita d' essere preferita: la realtà patriziale è diversa da quella del Comune, ove nuove bisogni e nuovi tipi di beni amministrativi vengono via via più di frequente ad aggiungersi a quelli tradizionalmente esistenti e noti (autosili, piscine, ecc.). Inoltre, bisogna considerare che la maggior parte dei beni patriziali è costituita di beni amministrativi e che l' elencazione accentua meglio il requisito dell' inalienabilità (art. 8). Infine, là dove è possibile - e qui lo è - una elencazione che favorisca la comprensione della legge e ne faciliti l' applicazione è auspicabile. La legge non è destinata solo ai giuristi, che oltre tutto faticano essi pure spesso a interpretarla. Il carattere divulgativo e didattico non può né deve esserle sottratto.

Articolo 7

Secondo la lettera h, compito del patriziato è di valorizzare i beni culturali. Nella nozione vanno anche evidentemente comprese la conservazione e la cura di questi beni.

Articolo 10

Questa disposizione ricalca, con qualche miglioramento redazionale, l' attuale art. 90 bis LOP, introdotto in occasione dell' emanazione della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973. Di massima, oltre che al Cantone, il diritto di prelazione spetta al Comune nel cui territorio si trova il fondo di proprietà patriziale. E' giusto però prevedere la possibilità del Cantone di cedere il diritto proprio ad "altro Comune interessato". Vi possono essere interessi pubblici e necessità particolari che giustificano per un Comune l' acquisizione del terreno sul territorio di altro Comune.

La Commissione ha egualmente ritenuto giustificato di estendere anche a favore dei consorzi di Comuni la facoltà di delega del diritto di prelazione, ai sensi del cpv. 2. In effetti, questi consorzi svolgono compiti di interesse pubblico e l' acquisizione a titolo preferenziale di un bene del patriziato in vendita può tornare di grande vantaggio alla collettività.

Articolo 11

La norma è stata modificata dal profilo redazionale, a fini di maggiore chiarezza. Il diritto di riscatto sancito a favore del Comune limita senz'altro il diritto del patriziato. Tuttavia, occorre pure rilevare che le condizioni cui soggiace il suo esercizio sono precise, ben circoscritte, e rigorose, anche se, a proposito di questo istituto, va detto che esso si colloca a uno stadio intermedio tra l'acquisizione volontaria e l'espropriazione. Si è usato il termine di riscatto anche se l'accezione di questo concetto è generalmente diversa (riacquisizione di un bene o di un diritto già precedentemente posseduto). Ma possibilità di confusione non esistono. Comunque, nella stessa LAC il termine è usato in questo senso (art. 122 LAC: riscatto di area intermedia). L'indennità che in caso di riscatto di un'opera spetta al patriziato dev'essere fissata tenendo conto dei criteri fissati al cpv. 2. Se il bene patriziale è necessario allo svolgimento di compiti patriziali, esso non può essere sottratto al patriziato. Il terzo capoverso permette l'avvio e la conclusione di un negozio a trattative private, senza dover ricorrere al riscatto. L'art. 100 LAC, che prevede il "trasferimento per legge" nella proprietà comunale di terreni di origine patriziale che con l'estendersi delle costruzioni e dei traffici hanno assunto la destinazione di strade e piazze pubbliche, è riservato.

Articolo 12

La norma ricalca, con qualche adattamento, l'art. 180 LOC. Il termine di pubblicazione all'albo è stato portato a quindici giorni, essendo considerato troppo breve quello di sette giorni indicato nel testo governativo.

E' stata valutata d'altra parte la possibilità di non lasciare esclusivamente al regolamento del patriziato la fissazione dell'importo, oltre il quale la pubblicazione del concorso anche sul Foglio ufficiale è necessaria. Al riguardo, si potrebbe quindi stabilire un valore a partire dal quale la pubblicazione deve comunque e sempre avvenire. Tuttavia, la Commissione ritiene che questo importo non debba figurare nella legge, analogamente a quanto stabilito nella LOC (art. 114): occorre in effetti tener conto dell'evoluzione del mercato e dei prezzi.

Articolo 13

L'eccezione al principio del pubblico concorso ha un suo fondamento. Tuttavia dev'essere il Dipartimento a sancirla (a differenza di quanto avviene nel Comune, ove spetta al municipio, grazie all'autonomia comunale, prescindere in un caso speciale dal concorso: vedi art. 180 cpv. 3 LOC). Bisogna tener conto del fondamentale principio della conservazione dei beni del patriziato e d'altra parte dell'opportunità che l'autorità di vigilanza abbia una visione d'insieme della situazione patrimoniale patriziale: il requisito dell'autorizzazione dipartimentale ha quindi un preciso senso. La norma non si riferisce soltanto all'esonero dall'obbligo del pubblico concorso, ma pure all'esonero dall'obbligo di rispettare forme particolari. L'articolo è stato modificato nella formulazione al fine di renderlo più chiaro.

Articolo 14

Si sono apportate modificazioni di carattere redazionale. Il concetto di "sufficienti garanzie di serietà" è stato ritenuto meglio espresso con quello di "sufficienti garanzie", meno limitativo. Si concorda sul principio per cui l'aggiudicazione deve avvenire a favore del miglior offerente (nella vigente LOP si parla di "concorrente che ha offerto il prezzo più alto": vedi art. 93).

I cpv. 2 e 3 sanciscono le eccezioni: importa in questi casi che il criterio di esame e di valutazione sia più ampio, anche se la più bassa offerta è uno degli elementi di giudizio importanti (ma non decisivo).

Articoli 16, 17 e 18

Corrispondono a norme contenute nella LOC ed esprimono principi e regole legati a una corretta e sana gestione della proprietà patriziale.

Per l'art. 18, che sancisce il divieto di impiegare in speculazioni i beni patriziali, valgono le regole giurisprudenziali stabilite per i Comuni (art. 184 LOC; sulla nozione di speculazione, vedi RDAT 1986, N. 7).

Articolo 19

Questa norma chiama il patriziato a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche comunali, quando il Comune sia in compensazione. E' un provvedimento fondato sulla solidarietà, peraltro condizionato alle "disponibilità del patriziato" e alla "sua situazione patrimoniale". E' lo stesso concetto ed è la stessa misura che scaturiscono dall'art. 100 della vigente LOP. La Commissione ha apportato qualche irrilevante (per il contenuto) modificazione redazionale.

In sostanza, il patriziato è tenuto ad aiutare il Comune, nelle accennate circostanze, solo in quanto non sia messa a repentaglio, attraverso il soccorso, la sua entità economica.

Articolo 20

Anche questa norma ricalca nella sostanza una disposizione della vigente legge (art. 95). Essa sancisce, giustamente il principio della copertura a medio termine del disavanzo. Per medio termine si intende un periodo limitato a qualche anno (ad esempio estendentesi su una legislatura): l'inserimento dell'espressione "a medio termine", assente nella vigente legge, ha lo scopo di promuovere e assicurare una copertura rapida - e non diluita su numerosi anni o su qualche decennio - del disavanzo.

Rispetto al testo dell'attuale legge, si parla ora di imposta e non più di tassa. Il nuovo termine è più appropriato. Spetterà al regolamento patriziale fissare le modalità del prelievo dell'imposta (la quale, secondo la consolidata esperienza acquisita, ammonta, là dov'è reclamata, a poche decine di franchi per fuoco). D'altra parte, è giusto anche osservare che l'imposta è l'"ultima ratio". Importante è che nella legge sia fissata la base legale. Questa viene espressa dalla Commissione in modo più chiaro: di qui una modificazione redazionale, con cui sono definite meglio l'ambito dell'imposta e la sua estensione.

Articolo 21

Il lavoro comune è una novità, che nella legge sul patriziato trova un posto adeguato e meritato: si pensi alle necessità connesse alla salvaguardia dei boschi e dei pascoli.

Articolo 22

Il fondo di riserva forestale - è bene precisare - è obbligatorio, ma si riferisce al singolo patriziato: ogni ente alimenta un suo proprio fondo, che è a lui solo destinato (per sottolineare questo carattere, viene apportata una modificazione redazionale al testo governativo).

Il fondo viene gestito dal Dipartimento dell' ambiente (Ispettorato forestale) che pure fissa, annualmente, la percentuale della quota, il cui massimo è del 10%.

Attualmente, il fondo di riserva forestale è disciplinato nel regolamento d' applicazione, che ancora in avvenire fisserà le norme per la sua costituzione, il suo controllo e il suo impiego.

Articolo 23

L' esenzione fiscale dei patriziati, sancita da questa norma, è un' innovazione importante e costituisce una misura destinata a sollevare l' ente patriziale dalle strettezze di contingenze particolari, e spesso ricorrenti. Questa esenzione può essere considerata una condizione indispensabile per assicurare a molti patriziati la sopravvivenza.

Si precisa che l' esenzione non vale per le aziende forestali: queste non sono solo patriziali, poiché ne esistono di conduzione privata, le quali vengono, alla stregua delle imprese commerciali, normalmente imposte. Il principio dell' eguaglianza di trattamento esige che pure le aziende forestali patriziali vengano normalmente tassate, donde l' eccezione al principio dell' esenzione.

Per la nozione di azienda forestale si può far capo a quella che scaturisce dall' art. 7 del decreto esecutivo del 25 ottobre 1988 concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e di gestione del bosco.

C' è chi può trovare ingiustificata una generale esenzione dei patriziati (a prescindere dalle aziende forestali, di cui si è detto) dall' obbligo contributivo citato in questo articolo; ma queste riserve dovrebbero cadere di fronte all' art. 27, che stabilisce l' obbligo dei patriziati di alimentare annualmente uno speciale fondo.

Articolo 24

La Commissione ha apportato alla disposizione una modificazione di carattere redazionale. L' aggettivo "ricorrenti", riferito al termine di sussidi, poteva far pensare a una loro ripetitività, mentre ciò non è il caso: si tratta solo di sussidi ordinari, vale a dire normali. La norma ha comunque una sua importanza particolare e può, nonostante il suo eccezionale carattere, scongiurare il rischio che, di fronte a un' opera

necessaria ma per la quale il patriziato non dispone di mezzi, vi sia una definitiva e pregiudizievole rinuncia (si pensi alla sistemazione di alpi).

Articolo 25

La disposizione è importante, perché indica al patriziato come deve - e può - procedere quando intenda realizzare opere di interesse pubblico, ma non di carattere agricolo o forestale.

Articolo 27

Questo articolo, che disciplina il finanziamento e l'amministrazione del fondo di aiuto patriziale, è stato a lungo discusso dalla Commissione, che l'ha sostanzialmente condiviso. Essa concorda che il contributo annuo venga calcolato sull'incasso lordo (più facile da determinare), piuttosto che sul reddito netto (la cui determinazione potrebbe comportare complicazioni e divergenze di vedute).

Del resto, la forchetta (2-20%) entro la quale il contributo viene calcolato è stata così fissata in funzione del reddito lordo; essa permette infine, opportunamente, di differenziare il tipo di reddito (così, al reddito proveniente da un libretto di risparmio potrà essere applicata una percentuale superiore a quella considerata per il reddito proveniente dall'affitto di un alpe).

Il fondo di aiuto patriziale assolve in un certo modo per il patriziato la funzione che per il Comune esplica la compensazione intercomunale. Si potrebbe a questo punto obiettare che, attraverso il fondo, viene ripreso dal patriziato ciò che con un'altra norma (art. 23, esenzione fiscale) gli viene condonato. Ciò è solo in parte vero e la soluzione proposta è comunque appropriata. L'imposta colpiva il patriziato indipendentemente da operazioni compiute e da proventi e quindi pure quando esso non disponeva di liquidi. Inoltre, va considerato che il fondo di aiuto patriziale, come il nome indica, è destinato solo ai patriziati.

La Commissione propone lo stralcio del quarto capoverso, in quanto permetta al Cantone di ridurre unilateralmente il suo contributo. In realtà, equità vuole che, se questo contributo viene diminuito, lo sia anche quello dovuto dal patriziato: ora, la possibilità di diminuzione dei contributi, da attuare se il fondo risulta sopraalimentato, può e deve trovare applicazione nell'ambito della lettera a).

La facoltà del Cantone di aumentare il suo contributo è sancita con l'aggiunta dell'avverbio "almeno" nella lettera b).

Il capoverso quinto del progetto governativo diventa capoverso quarto e subisce una semplice modificazione redazionale.

La lettura dell'articolo proposto chiarisce queste considerazioni.

Articolo 28

Alla norma sono apportate modificazioni di carattere redazionale. La Commissione considera comunque buona cosa riprendere, come il progetto governativo di solito fa, le espressioni rurali, facenti parte di un collaudato e radicato

linguaggio regionale, già recepito nelle leggi e nei regolamenti. Oltre tutto, questa soluzione evita equivoci e malintesi.

Articolo 29

Questa norma è stata ampiamente dibattuta e la discussione ha portato a una nuova e più coerente formulazione.

Il principio dell' assegnazione di quantitativi di legna da ardere, quando ve ne sia disponibilità, è evidentemente mantenuto.

Spetta all' Ufficio patriziale fissare di volta in volta i quantitativi.

Il primo capoverso viene completato nel senso che la legna da ardere lavorata spetti ai fuochi patrizi per uso domestico "proprio". Questa precisazione ha lo scopo di evitare speculazioni.

Nella seconda frase del primo capoverso - al fine di mantenere identità di concetti - l' espressione "non patrizi" è completata con il vocabolo "fuochi".

Articolo 32 (M 32 e 33)

Per coerenza di materia, la norma viene completata con il primo capoverso dell' art. 33 M. Nulla muta nella sostanza, ma la formulazione è sistematicamente assai migliore.

La nota marginale viene conseguentemente completata.

Articolo 33

La norma riguarda la destinazione dei redditi e dei ricavi dei beni patriziali.

Articolo 34

La fusione può aver luogo quando la impongano ragioni di interesse economico o amministrativo. Viene decretata su istanza del patriziato o d' ufficio (vedi art. 35).

Siccome i singoli patriziati perdono con la fusione la loro identità, per acquisirne una collettivamente, occorre che le ragioni siano molto importanti e serie, tali da rendere inevitabile l' unione. La norma riprende sostanzialmente l' art. 109 della vigente legge, completato con altre due esemplificazioni (alle lettere c) e d)) di situazioni ove la fusione può imporsi.

Articolo 35 (M 36)

Per questioni di sistematica si colloca qui, anticipandola, la norma sulla procedura per la fusione. E' introdotta una piccola modificazione di carattere redazionale. Si ricorda, anche per sottolineare l' eccezionalità dell' istituto, che l' ultima fusione risale a oltre un ventennio fa.

Il patriziato e il singolo patrizio hanno facoltà di impugnare il decreto governativo di fusione.

Articolo 36 (M 35)

L' unione di due o più patriziati in consorzio (che è una forma evidentemente di portata ben più limitata rispetto a quella della fusione) è già conosciuta dalla vigente legge.

Una novità importante è il concetto espresso nel capoverso secondo. Il consorzio può anche estendersi oltre i patriziati e comprendere comuni, enti pubblici, regioni. Laddove l' interesse pubblico per uno sfruttamento e un' attività determinati tocchi una collettività più ampia, o la regione, si giustifica che il consorzio comprenda anche gli enti interessati. Questa aggiunta alla primitiva norma ha il pregio di dare una base legale chiara a tali forme di consorzio.

Articolo 37

La procedura per il consorzio, oltre che da questo articolo, è retta dalla legge sui consorzi del 21 luglio 1913, cui esso rinvia esplicitamente.

Ci si è chiesto in Commissione se fosse opportuno che la nuova LOP richiamasse su questo punto l' applicazione di una legge del 1913, quindi vecchia e insoddisfacente per parecchi versi. Il rinvio è però corretto. Da un lato, la forma del consorzio è assai migliore, in questo ambito, dell' associazione privata. In secondo luogo, la legge sui consorzi del 1913 sarà presto sostituita da una legge più moderna e più agile (essa è in avanzata fase di revisione).

E' chiaro che, al momento opportuno, sarà eventualmente rivisto e rettificato il rinvio.

Articolo 38 e 39 (M 39 e 38)

Sulla falsariga delle norme disciplinanti la fusione e il consorzio, anche la regolamentazione del disconoscimento viene scissa in due disposizioni: la prima (art. 38) contenente il principio, la seconda (art. 39) la procedura.

Con questa ripartizione, i concetti espressi nel testo governativo, che vengono mantenuti, sono riformulati in modo più coerente.

Val la pena di precisare che la procedura di disconoscimento si applica pure al caso in cui il patriziato, tenuto a presentare l' istanza ai sensi dell' art. 157 del presente progetto di legge, non venga riconosciuto.

La nuova legge colma una lacuna della vigente LOP, sottolineata nella decisione parlamentare del 17 dicembre 1984 relativa al patriziato di Bioggio (VGC, Sessione ordinaria autunnale 1984, vol. II, p. 751 e segg. e 773 e segg.).

Quanto all' art. 39, si osserva che spetta all' autorità politica valutare a chi vengono devoluti i beni. Certo, non è escluso che il patriziato già si esprima sulla destinazione dei suoi fondi: ora, nella misura del possibile, si terrà conto di questa indicazione.

Articolo 40

L' articolo ha subito una modificazione redazionale.

Il secondo capoverso sancisce la regola per cui si può essere membri di un solo patriziato. La Commissione ritiene che questo principio vada mantenuto. Rileva comunque che l' attuale tendenza del diritto sulla cittadinanza va in contrario senso: così, a livello federale, si è già votata una normativa (non ancora entrata in vigore), secondo cui si può ormai ottenere la cittadinanza svizzera senza rinunciare a quella straniera.

Articolo 41

Questo articolo sancisce, in materia di acquisizione dello stato di patrizio per filiazione, la parità dei sessi.

Una modificazione di carattere redazionale rende ancor più chiara questa parificazione.

La Commissione propone infine di aggiungere, quale quinto capoverso, l' acquisizione dello stato di patrizio nell' ambito dell' adozione. Il principio è espresso nel messaggio ("e contrario") all' art. 44 cpv. 2: si ritiene tuttavia che l' art. 41 sia la sua più giusta sede.

La Commissione non ha ritenuto di escludere per il maggiorenne adottato l' acquisizione dello stato di patrizio: del resto, si tratta di casi rari.

La norma riguardante l' adozione tien conto del nuovo diritto federale (art. 264 e segg. CC, entrati in vigore il 1° aprile 1973).

Articolo 43

Questa disposizione fissa le modalità di concessione dello stato di patrizio.

Molto controverso è il suo cpv. 2, che nella formulazione governativa stabiliva un diritto, non sindacabile dall' assemblea, del cittadino a divenire patrizio (adempiendosi i requisiti posti).

La formulazione governativa ha un suo senso e una sua logica: l' istituto patriziale non deve rimanere un istituto chiuso anche perché, come è il caso di ogni altro ente o corporazione, la rivitalizzazione personale e umana è necessaria per assicurarne la vitalità e la sussistenza.

Si può invero obiettare che l' apporto di nuovi patrizi è già garantito dalle altre importanti modificazioni della legge che, per renderla conforme al nuovo diritto federale, estendono notevolmente la possibilità di acquisire lo stato di patrizio (si pensi all' acquisizione per via materna ...; vedi inoltre le norme transitorie). Tuttavia, queste nuove norme non risolvono appieno la preoccupazione, di cui si è detto, perché lasciano in definitiva lo sviluppo del patriziato, sul piano umano e delle persone, possibile solo al suo interno. Certo, vi è anche un primo capoverso dell' art. 43, nelle varie discussioni sempre ignorato, perché tutta l' attenzione è regolarmente assorbita dal capoverso 2.

Ora, il primo capoverso disciplina, alla stregua del diritto vigente, le modalità di concessione dello stato di patrizio da parte dell' assemblea patriziale: modalità che lasciano uno spazio grande alle nuove acquisizioni. Tuttavia, sul piano pratico, in vari patriziati questa possibilità non ha trovato applicazione.

La Commissione della legislazione, seguendo una suggestione a suo tempo uscita dall' Alleanza patriziale, propone di mantenere il cpv. 2, aggiungendo la condizione e l' inciso "se non vi si oppongono motivi gravi". In altri termini, il diritto di divenire membro del patriziato - verificandosi i presupposti riferiti nella norma - viene riconosciuto, ma l' assemblea può rifiutare la domanda in presenza di motivi gravi.

Il concetto di motivi gravi non può essere a priori circoscritto con precisione. Esso attiene in definitiva all' apprezzamento, anche

se questo viene poi controllato, su ricorso, dal Consiglio di Stato, eventualmente dal Tribunale amministrativo. Motivo grave sarà quello connesso alla oggettiva e manifesta incompatibilità tra il richiedente e lo scopo e la funzione del patriziato. Non è facile trovare un' analogia con altri istituti. L' associazione (art. 60 e segg. CC) non conosce, di massima, il diritto del postulante di farvi parte (Riemer, N. 56 all' art. 70 CC). Cionondimeno, quando il richiedente sia stato ammesso come socio, in difetto di una diversa disposizione statutaria la sua esclusione può aver luogo solo "per motivi gravi" (art. 72 CC). La dottrina dà poi un' ampia esemplificazione di queste situazioni, che possono giustificare l' esclusione del socio (Riemer, N. 32 all' art. 72 CC). Ma si tratta di una fattispecie giuridica che si differenzia da quella in esame. Pure non possono essere assunte, nemmeno in via analogica, le definizioni dei "motivi gravi" quali risultano dall' art. 30 cpv. 1 CC (cambiamento di nome), dall' art. 65 cpv. 3 CC (revoca degli organi dell' associazione) e da numerose disposizioni del diritto di famiglia, del diritto ereditario, del diritto commerciale, e così via.

In definitiva, occorrerà, nell' ambito dell' art. 43 cpv. 2 di questa legge, tener conto della specificità dell' istituto patriziale, dei suoi obblighi pubblici e sociali e quindi della corrispondenza dei suoi membri con questa natura e con questa funzione, corrispondenza che non deve essere insanabilmente compromessa.

Articolo 44

Il primo capoverso è stato semplificato e chiarito, anche se il suo contenuto rimane immutato.

Il secondo capoverso è stato anticipato all' art. 41, come già riferito.

Alla marginale è stato dato un nuovo titolo.

Articolo 45

La norma è la conseguenza dell' art. 2, che intende semplificare la realtà patriziale nell' ambito locale.

L' acquisto dello stato di patrizio di una struttura patriziale interna comporta l' acquisizione dello stato di membro del patriziato generale.

Articoli 46 e 47 (M 47 e 46)

Si è ritenuto di anticipare all' art. 46 la norma riguardante la procedura e di disciplinare nell' articolo seguente il principio e la commisurazione della tassa.

Le note marginali sono state modificate di conseguenza.

All' art. 47 (46 M) è stata data una formulazione più chiara e anche più corretta.

Articolo 48

La norma tratta dei casi in cui si perde lo stato di patrizio. La fattispecie della lett. c) (perdita di questo stato in caso di nuovo matrimonio, successivo a divorzio o vedovanza, dell' uomo o

della donna che ha acquisito lo stato di patrizio all' atto del matrimonio) è stata particolarmente discussa.

La Commissione propone di mantenere l' articolo, così come formulato: in realtà, è giusto troncare lo stato di patrizio quando il legame che lo determinava (vedi art. 42) viene a cadere attraverso un nuovo matrimonio. Il semplice fatto della morte del coniuge da cui si è acquisito lo stato di patrizio, o del divorzio da lui, non fa perdere questo stato: ciò è bene precisarlo. La perdita è connessa solo a un nuovo matrimonio. La vedova e il coniuge divorziato non sono quindi assolutamente penalizzati.

Articolo 49

Questa norma disciplina gli effetti della perdita dello stato di patrizio. Per questioni di chiarezza, la Commissione distingue il caso di perdita per rinuncia dal caso di perdita per nuovo matrimonio.

La Commissione ha a lungo esaminato il cpv. 2 del progetto governativo e risolto di acquisirlo come cpv. 3. Il principio alla base di questa norma è valido: si vuole che la rinuncia non tragga seco lo svincolo da impegni precedentemente assunti dal patrizio (si pensi a finanziamenti o risanamenti già adottati, e ripartiti su un certo numero di anni). Il capoverso è stato completato in questo senso.

E' stata invece eliminata la differenziazione tra patrizio domiciliato nel comune sede e patrizio che non vi è domiciliato: non vi sono motivi sufficientemente validi per questa disparità.

Articolo 50

La disposizione è necessaria se si vuole che chi perde lo stato di patrizio per il semplice fatto di aver perso la cittadinanza ticinese lo riacquisti quando ridiventi cittadino del Cantone. E' in stretta connessione con l' art. 40 cpv. 1. .

Articolo 52

La norma si riferisce all' esercizio dei diritti patriziali.

Le è stata data una forma redazionale leggermente diversa da quella proposta. Il capoverso secondo, che riguarda le convocazioni per l' assemblea, ha un suo senso e una sua utile portata pratica. Si vuole evitare che un patriziato invii molte convocazioni fuori sede per l' assemblea - affrontando spese non indifferenti - per avvertire patrizi magari completamente disinteressati a frequentarla. Cionondimeno, appare opportuno che il patrizio domiciliato fuori sede, che desidera essere direttamente convocato, non sia obbligato a scegliersi un recapito presso un patrizio domiciliato nel Comune sede del patriziato. La disposizione è stata in questo senso modificata.

Articolo 53

Il diritto di voto spetta al patrizio (o alla patrizia) che ha compiuto i diciotto anni. La precisazione è necessaria perché il diritto di voto ai diciottenni, introdotto con la modificazione dell' art. 13 della Costituzione cantonale, riguarda solo gli ambiti cantonale e comunale.

La norma è stata modificata anche dal profilo redazionale.

Articoli 54 e 55

Sono stati apportati solo cambiamenti formali. La marginale dell' art. 55 è stata meglio precisata.

Articolo 56

Il secondo capoverso, che disciplina la rappresentanza, è stato semplificato. Viene sancita la possibilità di delega del diritto di rappresentanza. La delega può essere anche a favore di persona estranea al fuoco.

Articolo 57

Viene riferita anche nella norma la designazione completa del registro. Per il resto, sono state apportate modificazioni redazionali al testo e alla nota marginale. Si rileva che il registro esplica effetti costitutivi.

Articoli 58, 59 e 60

Il contenuto delle norme è stato mantenuto, ma con modificazioni di carattere redazionale.

Articolo 62 e segg.

Queste norme riguardano le procedure ricorsuali in materia di iscrizioni nel registro dei patrizi. Per questo, la possibilità di ricorso di cui al cpv. 2 dell' art. 62 è limitata al patrizio, e non estesa a qualunque richiedente. Quest' ultimo ha a sua disposizione le vie di contestazione ordinarie delle deliberazioni degli organi patriziali (art. 147 e segg.).

La decisione del Consiglio di Stato è definitiva in materia di iscrizioni nel registro. L' esclusione della competenza del Tribunale amministrativo è stata voluta in questo campo, che ha implicanze elettorali. E' lo stesso criterio peraltro seguito per le contestazioni riguardanti le iscrizioni nel catalogo elettorale.

La competenza del Tribunale amministrativo è invece data (art. 64) quando si tratti di definire lo stato di patrizio, che è ben altra cosa. Per il resto, agli articoli sono state apportate modificazioni di carattere redazionale.

Articolo 65 e segg.

Questi articoli, attinenti all' organizzazione del patriziato, ricalcano le norme già vigenti, adattate, in quanto ciò fosse possibile, alla nuova legge organica comunale. La Commissione ha apportato lievi modifiche redazionali, che non toccano i contenuti delle disposizioni.

Articolo 69

Anche qui sono state recate modificazioni di carattere redazionale. La competenza di cui alla lett. d) è stata meglio

precisata, al fine di evitare errate interpretazioni. Il preventivo è preparato (allestito) dall' Ufficio patriziale: l' assemblea lo discute e approva. Quanto alla lett. 1), che ha suscitato una lunga discussione, si è giunti alla conclusione che l' assemblea non può "concedere" la rinuncia dal patriziato. Il patrizio che vuol rinunciare al suo stato esercita un proprio diritto soggettivo, ed egli non può contro il suo volere e in urto con la sua libertà essere astretto a far ulteriormente parte della corporazione. La lett. 1) viene pertanto modificata nel senso che l' assemblea "prende atto" della rinuncia. Ciò non significa affatto che il patrizio debitore di tributi possa svignarsela: vale qui ciò che è stato detto sub art. 49, nel senso che il patriziato può costringerlo all' ossequio dei suoi obblighi tributari indipendentemente dal suo stato di patrizio.

Articolo 70

Modificazioni redazionali al cpv. 1.

Quanto al terzo capoverso si rileva, in conformità con ciò che è stabilito nel testo governativo e a sua ulteriore illustrazione, che spetta al patriziato definire nel regolamento se tiene una o due assemblee ordinarie annue.

Attraverso la procedura di ratifica del regolamento, il Governo può intervenire, in funzione del "movimento finanziario" e imporre due assemblee annue (qualora il regolamento ne preveda una sola e ciò non sia conforme a una corretta applicazione del cpv. 3).

Articolo 71

La lett. b) merita un chiarimento che il testo governativo, formulato in modo equivoco, impone di fare.

L' assemblea straordinaria può essere domandata quando sia raggiunto un quorum formato da almeno un sesto degli aventi diritto di voto domiciliati nel Comune. La domanda di convocazione, tuttavia, può essere sottoscritta anche da patrizi domiciliati fuori Comune, che concorrono a raggiungere il quorum. Una concessione ai soli patrizi domiciliati della facoltà di formare il quorum, e quindi in ultima analisi del diritto di chiedere la convocazione dell' assemblea straordinaria, comporterebbe una iniqua e insostenibile differenziazione tra i patrizi, riguardo diritti importanti. La norma, per evitare errate interpretazioni, è stata meglio formulata.

Articolo 72

E' stata apportata solo una modificazione di carattere redazionale.

Articolo 73

La disposizione è stata posta in consonanza con l' art. 52 (vedi).

Articolo 74

La Commissione ha a lungo discusso questo articolo. Essa è d' accordo che si rinunci alla fissazione di un quorum, che invece è stabilito dall' art. 45 della vigente LOP e dall' art. 14 LOC

(entrambe queste leggi prescrivono la presenza minima di un decimo dei patrizi o dei cittadini).

Occorre tener conto delle difficoltà di raggiungere queste presenze minime nell' ambito delle assemblee patriziali, composte spesso in maggior parte da persone residenti fuori Comune. D' altra parte, i continui rinvii delle sedute sono raramente proficui e spesso comportano l' impossibilità accresciuta di tenerle.

I membri e i supplenti dell' Ufficio patriziale non possono essere i soli presenti; perché l' assemblea possa deliberare, ci deve essere qualcuno (patrizio) oltre loro.

Si precisa che, in sede assembleare, si vota solo su trattande all' ordine del giorno I membri e i supplenti dell' Ufficio patriziale possono partecipare al voto, riservati i casi di cui all' art. 78 cpv. 3.

Articolo 79

Questa norma lascia ampio spazio ai patriziati, nel disciplinamento dei modi di funzionamento del Consiglio patriziale.

Articolo 82

E' stato formulato diversamente il cpv. 2, per renderlo più chiaro.

Articolo 83

La Commissione condivide il principio per cui il presidente dell' Ufficio patriziale deve avere il domicilio nel Comune o nei Comuni del patriziato. Qualora nessun patrizio con questi requisiti si disponga alla carica, occorre che, in via eccezionale, il Consiglio di Stato autorizzi altra persona. Di qui una completazione del cpv. 2.

Articolo 96

Il termine di pubblicazione del concorso all' albo (cpv. 3) è stato portato a quindici giorni, in consonanza con quanto già disposto all' art. 12.

Articolo 98

La sanzione dell' assenza ingiustificata è una conseguenza necessaria dell' obbligo di partecipare alle sedute. Occorre in realtà anche responsabilizzare gli Uffici patriziali, che devono collaborare perché le sedute si possano tenere.

Articolo 101

E' stato corretto un errore di trascrizione. Non può assumere lavori, forniture o mandati il membro dell' Ufficio, non del patriziato.

Articolo 102

E' stata apportata una modificazione solo redazionale.

Articolo 106 e segg.

Le note marginali degli art. 106 e 107 sono state leggermente modificate.

La contabilità è ancora quella ordinaria. Tuttavia, il regolamento del patriziato deve stabilire, in base all' importanza finanziaria del patriziato, se applicare la contabilità a partita doppia conosciuta dalla nuova LOC. Quest' ultima forma di contabilità non è obbligatoria, ma il patriziato deve decidere se introdurla o meno: di qui una modificazione del cpv. 1 dell' art. 114.

La Commissione ha esaminato l' eventualità di introdurre subito, o entro una determinata scadenza, l' obbligo della contabilità a partita doppia anche ai patriziati. Tuttavia, non ritiene di scostarsi dalla proposta governativa. Occorre in effetti tener conto delle diverse realtà patriziali, rispetto a quelle dei Comuni: i quali peraltro sono assoggettati anche alla legge di compensazione intercomunale.

Articolo 130

E' una norma nuova che trova la giustificazione nel fatto che i beni gestiti dai patriziati sono di interesse cantonale. La promozione di un' utilizzazione razionale e di un coordinamento con le pianificazioni cantonali e regionali è molto opportuna. La Commissione di cui al secondo capoverso consulterà i patriziati sul cui territorio si intende intervenire.

Articolo 155

E' stata apportata nei primi dei capoversi, una modificazione redazionale ed è stato introdotto un nuovo capoverso (3) per ovviare a una lacuna.

III. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di nuova legge organica patriziale allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Emilio Catenazzi, relatore
Agustoni C. - Alfier - Ballabio, con riserva -
Bernasconi Benito - Bizzozero -
Camponovo, con riserva cpv. 2 art. 43 -
Ferrari - Galli - Giudici, con riserva -
Lepori Bonetti - Merlini, con riserva -
Pedrozzì - Righinetti, con riserva -
Staffieri, con riserva - Simoneschi-Cortesi.

Disegno di

LEGGE ORGANICA PATRIZIALE

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 dicembre 1989 n. 3539 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Definizione e scopo

1 Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni immobili d' uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.

2 Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico che, senza essere proprietarie di beni immobili d' uso comune, hanno svolto e svolgono un' attività d' interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.

3 I patriziati generali, le corporazioni, le degagne, i vicinati e le bogge sono considerati analogamente purché adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.

Articolo 2

Altri enti

Il regolamento del patriziato stabilisce e disciplina l' esistenza di altri enti o eventuali suddivisioni interne, con i relativi diritti e obblighi.

Articolo 3

Garanzia legale

1 Ogni patriziato secondo l' art. 1 deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato.

2 Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo.

3 Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio nei modi e nei termini di cui alla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Articolo 4

Garanzia della proprietà: congodimento

1 La consistenza dei beni di proprietà del patriziato o degli enti patriziali può essere mutata unicamente secondo le norme della legge.

2 Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO II - DEI BENI PATRIZIALI

Capo I - Amministrazione

Articolo 5

Definizione

1 I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali.

2 I beni amministrativi sono beni che servono all' adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i terreni incolti, l' archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento dei terreni.

3 I beni patrimoniali sono beni privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonché gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento.

4 L' ufficio patriziale tiene l' inventario dei beni di proprietà del patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

5 Il regolamento di applicazione fissa le norme d' esecuzione del presente articolo.

Articolo 6

Suddivisione dei beni amministrativi

Per lo scopo a cui sono destinati, i beni amministrativi si suddividono in:

- a) beni destinati in primo luogo all' esercizio dell' attività agricola, costituiti dai beni di godimento o primari quali boschi, alpi, maggenghi, prati, pascoli con i relativi diritti di pascolare, legnamare, stramare, stabiliti dal regolamento del patriziato;
- b) beni destinati anche all' uso sociale quali boschi, terreni pascolivi ed altri al piano ed in montagna con le loro vie d' accesso e le relative opere di protezione e le eventuali infrastrutture quali gli acquedotti e le teleferiche;
- c) edifici;
- d) opere di protezione e premunizione torrentizie e antivalangarie, di consolidamento dei terreni;
- e) impianti sportivi;
- f) cave;
- g) beni culturali quale l' archivio.

Articolo 7

Compiti del patriziato

1 Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l' uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali.

2 In particolare:

- a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli;
- b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all' uso sociale e di promuovere la realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali, piazze di riposo, posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l' edificazione a scopi abitativi;
- c) di assicurare l' efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi;
- d) di promuovere la creazione in proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la cura del pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname;

- e) di assicurare e regolare l' esercizio del diritto di legnamare, stramare e pascolare nei boschi patriziali provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati;
- f) di riscattare eventuali diritti di pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento sui beni patriziali;
- g) di integrare le aree boschive e pascolive patriziali con l' acquisizione di aree abbandonate, o in procinto di esserlo, al piano e in montagna;
- h) di valorizzare i beni culturali.

Articolo 8

Alienabilità dei beni

a) Limiti:

- 1 I beni amministrativi sono inalienabili.
- 2 I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l' alienazione sia fatta nell' interesse della collettività in genere e non sia comunque pregiudizievole agli interessi del patriziato.
- 3 E' riservato l' art. 20 cpv. 2.
- 4 Sono autorizzate la permuta dei fondi, l' alienazione di scorpori di terreno, la cessione di proprietà per la rettifica di confine, o per scopi di miglioria fondiaria, che non hanno utilità prevedibile.
- 5 E' in ogni caso vietata l' assegnazione in godimento di particelle di boschi (quadrelle).

Articolo 9

b) Ratifica

Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Articolo 10

c) Diritto di prelazione dei comuni e del Cantone

- 1 Il comune nella cui giurisdizione si trovano fondi di proprietà patriziale, subordinatamente il Cantone, hanno in caso di vendita ai privati un diritto di prelazione su fondi quando siano destinati a scopi pubblici.
- 2 Il Consiglio di Stato può delegare il diritto di prelazione del Cantone a un altro comune o a un consorzio di comuni interessati.
- 3 Le modalità, i limiti e l' esercizio del diritto di prelazione sono stabiliti nel regolamento di applicazione della legge.

Articolo 11

Diritto di riscatto

- 1 Il comune ha il diritto di riscattare le infrastrutture non agricole, di proprietà patriziale, d' interesse generale nel caso di gestione insufficiente.
- 2 L' indennità è calcolata sul valore di costruzione al momento del riscatto dedotto il deprezzamento per vetustà.
- 3 Restano riservate le cessioni volontarie ad altre condizioni.

Articolo 12

Pubblico concorso

a) Obbligo; forme:

- 1 Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso.
- 2 Il concorso dev' essere accessibile a chiunque e annunciato all' albo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.
- 3 Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il

concorso dev' essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

Articolo 13

b) Eccezione

1 Quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l' interesse generale lo giustifica, il Dipartimento può:

- a) esonerare il patriziato dall' obbligo del pubblico concorso;
- b) concedere segnatamente che l' alienazione, la locazione e l' affitto siano fatti per licitazione o a trattative private.

2 Sono riservate le norme di leggi speciali.

Articolo 14

c) Aggiudicazione

1 L' aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente, riservati i cpv. 2 e 3.

2 Solo in casi straordinari, quando l' offerta migliore non presenti, a giudizio dell' ufficio patriziale, sufficienti garanzie, l' aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente.

3 Quando nessuna delle offerte presenti sufficienti garanzie, oppure quando i prezzi offerti siano manifestamente svantaggiosi per il patriziato, l' ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso.

Articolo 15

d) Procedura

Il regolamento d' applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le aggiudicazioni.

Articolo 16

Costituzione in pegno di beni

1 I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno

2 I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Articolo 17

Fideiussioni

Mutui a terzi:

1 Il patriziato può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico.

2 Il Consiglio di Stato può accordare l' autorizzazione anche a favore di privati quando l' interesse del patriziato è evidente.

Articolo 18

Divieto di speculazioni

I beni di proprietà del patriziato non possono essere impiegati in speculazioni.

Articolo 19

Contributo per opere pubbliche

Quando il comune fa capo alla compensazione intercomunale il patriziato può essere chiamato, avuto riguardo alla sua situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo compreso nei tre anni

precedenti e i tre anni successivi alla domanda di compensazione, limitatamente alle disponibilità del patriziato. La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 30%.

Articolo 20

Copertura del fabbisogno; imposta patriziale

1 Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l'assemblea, rispettivamente il Consiglio patriziale decidono la copertura a medio termine:

a) in primo luogo attingendo alla riserva disponibile a bilancio;
b) in secondo luogo con il prelevamento di un' imposta per ogni fuoco patriziale. L' imposta corrisponde al fabbisogno scoperto ripartito in modo uguale tra i fuochi. Il regolamento del patriziato stabilisce se l' imposta può essere pagata, in tutto o in parte sottoforma di lavoro comune.

2 Solo in casi straordinari i beni patrimoniali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti del bilancio, purché siano salvaguardati gli interessi della collettività.

Articolo 21

Lavoro comune

1 Il patriziato può prevedere nel regolamento l' introduzione del lavoro comune sottoforma di prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio.

2 Il regolamento del patriziato deve prevedere il pagamento della quota corrispondente se la prestazione non viene data.

Capo II - Interventi finanziari

Articolo 22

Fondo di riserva forestale

1 Il patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10% del reddito netto di ogni taglio di boschi al proprio fondo di riserva forestale.

2 I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l' esecuzione di lavori forestali.

3 Il regolamento d' applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l' impiego di tale fondo.

Articolo 23

Fiscalità

I patriziati sono esenti dalla tassa immobiliare, dall' imposta sulla sostanza e sul reddito ad eccezione delle loro aziende forestali.

Articolo 24

Opere sussidiate supplementari

Per le opere destinate anche all' uso sociale di cui all' art. 6 lett. b), il Cantone può eccezionalmente accordare sussidi supplementari sui costi residui in aggiunta ai sussidi usuali, al finanziamento del comune e di terzi.

Articolo 25

Consorzio per spese extraaziendali

Il patriziato proprietario può chiedere al Consiglio di Stato la

costituzione di un consorzio secondo l' art. 35 quando dovesse affrontare spese rilevanti per l' esecuzione, il ripristino o la manutenzione di opere o infrastrutture utilizzate prevalentemente per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali.

Articolo 26

Fondo di aiuto patriziale

a) Contributo:

1 E' istituito il fondo di aiuto patriziale.

2 Quando l' esecuzione o il ripristino di un' opera o di un' infrastruttura di interesse pubblico essenziale dovesse cagionare a un patriziato una spesa sproporzionata ai suoi mezzi e tale da pregiudicare l' equilibrio finanziario, il patriziato può chiedere al Cantone un contributo dal fondo di aiuto patriziale.

Articolo 27

b) Amministrazione e finanziamento

1 Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente con la consulenza della commissione prevista all' art. 130.

2 Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:

a) il contributo annuale dei patriziati tra il 2 e il 20% dell' incasso lordo sulle vendite di beni patriziali, sui redditi dei capitali da affitti, locazioni e diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 10'000.--;

b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lettera a);

c) la devoluzione dei beni dei patriziati sconosciuti.

3 Il Consiglio di Stato fissa in un regolamento le percentuali per anno e per natura dell' incasso, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a).

4 Il Consiglio di Stato può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.

Capo III - Modi di godimento

Articolo 28

Godimento in generale

1 Il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento come pascolare, far erba, fieno e strame, e l' approvvigionamento in legna da ardere.

2 Il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel comune del patriziato, dietro pagamento di un' equa tassa fissata dal regolamento del patriziato.

3 Il regolamento del patriziato può prevedere il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune del patriziato con aziende agricole, alle stesse condizioni dei patrizi.

4 E' riservato l' art. 171 bis della LAC.

Articolo 29

Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi

- 1 Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all' anno, legna da ardere lavorata per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.
- 2 I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall' ufficio patriziale, giusta le disponibilità.
- 3 I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all' assegnazione se ne fanno richiesta.
- 4 Il regolamento del patriziato può escludere o ridurre proporzionalmente l' assegnazione ai patrizi domiciliati fuori comune, in considerazione delle particolari condizioni locali.
- 5 Il patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo della lavorazione.
- 6 L' assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.

Articolo 30

Assegnazione di legna d'opera

a) Lavorata:

- 1 Ad ogni patrizio maggiorenne può essere concessa, a prezzo di favore, legna d' opera lavorata per la costruzione o la riattazione in proprio di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del comune a cui si estende il patriziato.
- 2 Il quantitativo della legna d' opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale di tale legname fissata dal regolamento del patriziato, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato al patrizio non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

Articolo 31

b) In piedi

L' assegnazione di legna d' opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case, stalle o altri edifici in zone di montagna di difficile accesso sempre che il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.

Articolo 32

Divieto di cessione e ripartizione

- 1 I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti.
- 2 E' vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patriziati.

Articolo 33

Destinazione dei redditi e dei ricavi

- 1 I redditi ed i ricavi devono essere destinati dall' assolvimento dei compiti del patriziato, all' ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.
- 2 I ricavi dei boschi devono essere principalmente impiegati per investimenti a favore dell' economia forestale e alpestre.

TITOLO III - FUSIONE, CONSORZIAMENTO E DISCONOSCIMENTO

Articolo 34

Fusione

1 Due o più patriziati possono essere fusi quando ciò fosse imposto da ragioni d' interesse economico o amministrativo generali.

2 In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:

- a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed uno sfruttamento più razionale dei beni di loro proprietà;
- b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell' altro;
- c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;
- d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.

Articolo 35

Procedura di fusione

1 La procedura di fusione può essere avviata:

- a) su domanda dei singoli patriziati;
- b) d' ufficio dal Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio di Stato decreta la fusione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

3 Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 30 giorni dalla pubblicazione.

4 Sono per il resto applicabili per analogia le norme della legge sulla fusione e separazione dei comuni.

Articolo 36

Consorzio

1 I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di:

- a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;
- b) favorire l' esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre opere analoghe di interesse pubblico.

2 Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovano i beni patriziali, altri comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l' utilizzazione dei fondi patriziali per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo svago o il ristoro, la protezione ambientale.

Articolo 37

Procedura di consorzio

1 La procedura di consorzio è avviata:

- a) su domanda dei singoli patriziati;
- b) su domanda di altri enti interessati;
- c) d' ufficio dal Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

3 Sono per il resto applicabili le norme della legge sui consorzi.

Articolo 38

Disconoscimento

1 Il patriziato che non adempie più i requisiti di legge viene disconosciuto dal Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dell' ente.

2 Contro il decreto i rappresentanti dell' ente ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 39

Devoluzione dei beni

Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell' ente disconosciuto.

TITOLO IV - APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Capo I - Acquisto dello stato di patrizio

Articolo 40

Presupposti

1 Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese.

2 Non si può acquistare lo stato di membro di un patriziato, se già si appartiene ad un altro patriziato, salvo in caso di svincolo a norma dell' art. 43 lett. c).

Articolo 41

Acquisto dello stato di patrizio

a) Per filiazione:

1 E' patrizio per nascita il figlio di un genitore patrizio.

2 Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiarati ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.

3 La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l' anno dal compimento della maggiore età.

4 La scelta vale anche per i discendenti.

5 L' adozione comporta l' acquisto dello stato di patrizio, riservato l' art. 40 cpv. 2.

Articolo 42

b) Per matrimonio

1 Una persona acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio o una patrizia.

2 Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di patrizio.

Articolo 43

c) Per concessione

1 Lo stato di patrizio può essere concesso dall' assemblea o dal consiglio patriziale alle seguenti condizioni:

a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato;

b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel comune da almeno dieci anni;

c) se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda lo svincolo dal patriziato precedente. Lo svincolo può essere condizionato all' acquisto del nuovo patriziato.

2 Esso deve essere concesso se il richiedente è cittadino ticinese, domiciliato nel comune del patriziato ininterrottamente

da almeno cinquant'anni, o venticinque anni se svolge un'attività agricola a titolo principale, se non vi si oppongono motivi gravi.

3 Nel computo degli anni di cui al capoverso precedente sono considerati gli anni di domicilio nel comune del patriziato di uno dei genitori immediatamente precedenti la nascita del richiedente.

4 La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.

Articolo 44

d) Per acquisizione

Il figlio di madre non patrizia non unita in matrimonio con il padre acquista lo stato di patrizio del padre.

Articolo 45

Rapporti con il patriziato generale

L'acquisto dello stato di patrizio di enti o suddivisioni interne di cui all'art. 2 conferisce automaticamente lo stato di patrizio generale.

Articolo 46

Procedura

La procedura per l'acquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

Articolo 47

Tasse; importo

1 Per la concessione dello stato di patrizio può essere prelevata una tassa dell'importo massimo di fr. 1'000.--.

2 La tassa è commisurata alle condizioni economiche del richiedente.

Capo II - Perdita e riacquisto dello stato di patrizio

Articolo 48

Perdita

Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause:

- a) per la perdita della cittadinanza ticinese;
- b) per la rinuncia allo stato di patrizio;
- c) per nuovo matrimonio, successivo al divorzio o vedovanza, dell'uomo o della donna che ha acquistato lo stato di patrizio all'atto del matrimonio.

Articolo 49

Effetti

1 La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. b) dell'art. 48 non produce effetti per il coniuge e per i discendenti del rinunciante.

2 La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. c) dell'art. 48 non produce effetti per i discendenti.

Articolo 50

Riacquisto

Chi riacquista la cittadinanza ticinese, riacquista lo stato precedente di patrizio.

Articolo 51

Procedura

La procedura per la rinuncia ed il riacquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d' applicazione della legge.

Capo III - Esercizio dei diritti patriziali

Articolo 52

Esercizio dei diritti patriziali

a) In generale:

- 1 Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.
- 2 Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve eleggere un suo recapito presso un patrizio domiciliato nel comune, a meno che faccia esplicita richiesta ad essere convocato personalmente. Il recapito deve essere notificato all' ufficio patriziale.

Articolo 53

b) Diritto di voto

- 1 Ogni patrizio ha diritto di voto a diciotto anni compiuti ed è considerato maggiorenne ai sensi della legge.
- 2 L' esercizio del diritto di voto è personale.

Articolo 54

c) Diritto di godimento

- 1 I diritti di godimento dei beni del patriziato sono esercitati per fuoco.
- 2 Il fuoco patriziale è costituito:
 - a) di un maggiorenne, con economia propria;
 - b) di una comunione di persone patrizie formanti un' unica economia domestica;
 - c) della donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all' atto del matrimonio.

Articolo 55

Effetti della costituzione o estinzione del fuoco

- 1 In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno di iscrizione nel corrispondente registro.
- 2 In caso di estinzione per decesso, rinuncia degli aventi diritto, o per altra causa, i diritti di godimento cessano con la radiazione del fuoco dal registro.

Articolo 56

Rappresentanza del fuoco

- 1 Per l' esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con l' amministrazione patriziale, il fuoco è rappresentato di regola dal patrizio più anziano
- 2 Il diritto di rappresentanza può essere delegato.

Capo IV - Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Articolo 57

Registro

a) Contenuto

Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi attesta:

- a) lo stato di patrizio;
- b) la qualità di avente diritto di voto;

c) i fuochi con diritto di godimento.

Articolo 58

b) Allestimento

L' ufficio patriziale allestisce su formulario stabilito dal Dipartimento, il registro aggiornato ogni anno, entro la fine di novembre.

Articolo 59

c) Pubblicazione

1 Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.

2 La pubblicazione ha luogo con l' esposizione nell' ufficio patriziale o nella cancelleria comunale e, nel caso di patriziati con giurisdizione in più comuni, nella cancelleria del comune, sede del patriziato.

Articolo 60

d) Variazioni; pubblicazione

1 Nel corso dell' anno l' ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato e quelle richieste dagli interessati per cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie.

2 L' ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all' albo patriziale.

Articolo 61

Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione

1 Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al registro durante il periodo di pubblicazione.

2 Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono apportate decorso tale periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all' albo secondo le norme dell' art. 60.

Articolo 62

Ricorsi

a) Legittimazione attiva:

1 Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato.

2 Il ricorso tendente a ottenere l' iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.

3 La decisione del Consiglio di Stato è definitiva, salvo che sia in contestazione lo stato di patrizio.

Articolo 63

b) Termini

Il ricorso contro il registro deve essere interposto:

a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;

b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.

Articolo 64

Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili

Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso

di una causa giudiziaria devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I - Generalità

Articolo 65

Organi del patriziato

1 Gli organi del patriziato sono: l' assemblea, il consiglio patriziale dove è stato costituito e l' ufficio patriziale.

2 Essi amministrano il patriziato secondo le competenze conferite dalla legge.

Articolo 66

Elezioni

L' elezione del consiglio patriziale e dell' ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni in aprile, alla data fissata dal Consiglio di Stato entro la fine di agosto dell' anno precedente nei modi stabiliti dalla legge sull' elezione degli uffici e dei consigli patriziali.

Articolo 67

Sigillo patriziale

1 Ogni patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev' essere apposta a ogni atto ufficiale.

2 Il sigillo e le sue variazioni devono essere notificati al Dipartimento competente.

Capo II - Assemblea patriziale

Articolo 68

Definizione; pubblicità

L' assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.

Articolo 69

Competenze

L' assemblea:

- a) elegge il consiglio patriziale, l' ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;
- b) adotta i regolamenti e li modifica;
- c) esercita la sorveglianza sull' amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e) vota i prestiti e i relativi piani d' ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l' accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l' affitto, la locazione, la permuta, l' alienazione, la commutazione dell' uso e del godimento dei beni;
- g) decide l' esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l' ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell' ufficio, il

rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;

- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- m) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.

Articolo 70

Assemblee ordinarie

1 Le assemblee ordinarie annuali sono due:

- a) la prima esamina il rapporto della commissione della gestione sull' esercizio recedente e delibera in merito;
- b) la seconda esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo, delibera sullo stesso e nomina la commissione della gestione.

2 Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all' ordine del giorno

3 I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.

Articolo 71

Assemblee straordinarie

L' assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l' ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
- b) su domanda di almeno un sesto degli aventi diritto di voto; il quorum è calcolato tenendo conto dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

Articolo 72

Date e termine

1 Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l' approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.

2 Il termine del 30 aprile può essere anche prorogato dal Dipartimento, su istanza dell' ufficio patriziale, fino al 30 giugno

3 Il Dipartimento può autorizzare il rinvio per giustificati motivi o nel caso di concomitanze con votazioni o elezioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali.

Articolo 73

Convocazione

L' ufficio patriziale convoca l' assemblea mediante avviso all' albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall' art. 52, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l' ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Articolo 74

Numero legale

L' assemblea può validamente deliberare qualunque sia il

numero dei presenti. I membri e supplenti dell' ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Articolo 75

Validità delle risoluzioni; revoca

- 1 L' assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
- 2 Per gli oggetti di cui all' art. 69 lett. e), f), g), h), e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti.
- 3 In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.

Articolo 76

Casi di collisione

- 1 Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell' oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.
- 2 Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L' interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
- 3 La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Articolo 77

Verbale delle risoluzioni; pubblicazione

- 1 Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell' assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.
- 2 Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all' albo le risoluzioni dell' assemblea con l' indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Articolo 78

Funzionamento dell'assemblea

- 1 Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell' assemblea.
- 2 Esso deve in particolare disciplinare:
 - a) il luogo, il giorno e l' ordine delle trattande;
 - b) la composizione dell' ufficio presidenziale e i compiti;
 - c) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
 - d) il sistema di voto;
 - e) i messaggi e rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;
 - f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
 - g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;
 - h) l' ordine e la pubblicità dell' assemblea.
- 3 Il presidente, i membri ed i supplenti dell' ufficio patriziale in carica o che lo furono nell' anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell' ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l' approvazione del consuntivo.

Capo III - Il Consiglio patriziale

Articolo 79

Istituzione

1 Il regolamento del patriziato può prevedere l' istituzione del consiglio patriziale.

2 Esso ne stabilisce il funzionamento richiamati gli art. 76 e 77 disciplinando in particolare:

- a) la seduta costitutiva;
- b) l'ufficio presidenziale e i suoi compiti;
- c) le sessioni ordinarie e straordinarie;
- d) il luogo e i modi di convocazione;
- e) le modalità di partecipazione;
- f) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
- g) i messaggi, i rapporti, i modi e i termini di presentazione e di deposito;
- h) il sistema e il quoziente di voto;
- i) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
- l) le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione.

Articolo 80

Attributi

Il consiglio patriziale esercita gli attributi dell' assemblea patriziale di cui all' art. 69 riservato il diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

Articolo 81

Eleggibilità

1 Sono eleggibili in consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato.

2 La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell' ufficio patriziale o supplente e di dipendente del patriziato, salvo che quest' ultima sia esercitata con funzione accessoria.

Capo IV - L'ufficio patriziale

Articolo 82

Composizione

1 L' ufficio patriziale amministra il patriziato.

2 Esso si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente.

3 L' ufficio di un patriziato la cui giurisdizione si estende a più comuni può avere fino a un massimo di nove membri.

4 La carica è obbligatoria.

5 Nei patriziati ove esiste un ufficio di tre membri occorrono due supplenti.

Articolo 83

Eleggibilità

1 E' eleggibile alla carica di membro e di supplente dell' ufficio ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale.

2 Il presidente deve avere il suo domicilio nel comune o nei comuni del patriziato, salvo eccezioni autorizzate dal Consiglio

di Stato.

Articolo 84

Incompatibilità

a) Per carica:

La carica del presidente dell' ufficio patriziale é incompatibile con quella di segretario.

Articolo 85

b) Per parentela

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Articolo 86

Ricusa della carica

La carica del presidente, di membro o di supplente dell' ufficio patriziale può essere riusata per un' infermità che la rende eccessivamente gravosa o per un altro motivo grave.

Articolo 87

Dimissioni dalla carica

Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi:

- a) l' aver coperto la carica l' intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) l' età di 65 anni;
- c) un' infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

Articolo 88

Procedura

1 Le dimissioni per i motivi di cui all' art. 87 lett. a) e b) sono inoltrate all' ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

2 La ricusa e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 86 e 87 lett. c) sono decise dall' ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.

Articolo 89

Rifiuto di assumere la carica

Nel caso in cui il presidente, un membro o un supplente dell' ufficio patriziale rifiutassero, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato diffida formalmente l' interessato a desistere dal diniego. Se la diffida rimane infruttuosa, il Consiglio di Stato ordina, con decisione inappellabile, la sostituzione del renitente, applicandogli nel contempo una multa sino a fr. 1'000.--.

Articolo 90

Periodo di elezione, giuramento o promessa solenne

1 Il presidente, i membri e i supplenti dell' ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2 Essi assumono la carica prestando giuramento o promessa solenne entro una settimana dal giorno dell' elezione davanti al giudice di pace, secondo le formule seguenti:

"Giuro di essere fedele alla costituzione federale e cantonale e di adempire coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio, e

così Iddio mi aiuti."

"Prometto solennemente di essere fedele alla costituzione federale e cantonale e di adempire coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio."

Articolo 91

Nomina del vicepresidente

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l' ufficio nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Articolo 92

Commissioni

1 L' ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell' amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

2 Di ogni commissione deve far parte un membro dell' ufficio, di regola in qualità di presidente.

3 Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell' amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Articolo 93

Competenza dell'ufficio patriziale

a) In generale

L' ufficio patriziale:

a) è l' organo esecutivo del patriziato;

b) dirige l' amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell' interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;

c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell' assemblea o del consiglio patriziale;

d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell' assemblea o del consiglio patriziale;

e) dà ragguagli sull' amministrazione all' assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale;

f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all' art. 71 lett. b);

g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

Articolo 94

b) In particolare

L' ufficio patriziale, in particolare:

a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l' uso pubblico;

b) provvede all' incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all' impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;

c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;

d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;

e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;

f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;

g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge;

h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;

i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di

proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall' autorità di vigilanza;
l) conserva e aggiorna l' archivio patriziale;
m) fissa le sportule di cancelleria.

Articolo 95

Altre norme sul funzionamento

1 Il regolamento del patriziato stabilisce le norme di funzionamento dell' ufficio patriziale a completazione e integrazione di quelle prescritte dalla presente legge. In particolare esso deve disciplinare:

- a) il luogo delle sedute;
- b) il funzionamento delle sedute;
- c) la chiamata dei supplenti;
- d) il modo di votazione;
- e) il verbale delle discussioni e le modalità della tenuta e approvazione;
- f) l' obbligo di discrezione, l' esame degli atti e il rilascio di estratti.

2 L' art. 77 è applicabile per analogia.

Articolo 96

Lavori e forniture

1 I lavori eseguiti dal patriziato e la fornitura allo stesso devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando il loro importo è superiore a fr. 5'000.--.

2 Per regolamento del patriziato tale importo può essere aumentato sino a fr. 20'000.--.

3 Il concorso è pubblicato all' albo per un periodo di almeno quindici giorni.

4 Il regolamento del patriziato, fissa la cifra oltre la quale il concorso dev' essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

5 Sono inoltre applicabili gli art. da 12 a 15 della presente legge.

Articolo 97

Validità della seduta

L' ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l' ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 98

Frequenza

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L' assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta inflitta dall' ufficio patriziale.

Articolo 99

Validità delle risoluzioni; revoca

1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l' astensione non è ammessa.

2 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Articolo 100

Collisione

Un membro dell' ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l' art. 76.

Articolo 101

Divieto di prestazione

Un membro del patriziato non può assumere né direttamente, né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Capo V - I dipendenti del patriziato

Articolo 102

Nomina procedura

- 1 L' ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e gli altri dipendenti, previsti da leggi speciali o dal regolamento.
- 2 La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l' elezione dell' ufficio patriziale.
- 3 Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l' ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Articolo 103

Provvedimenti disciplinari

- 1 La violazione dei doveri d' ufficio è punita dall' ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) l' ammonimento;
 - b) la multa fino a fr. 500.--;
 - c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
 - d) il licenziamento.
- 2 L' applicazione d' ogni provvedimento disciplinare dev' essere preceduta da un' inchiesta nella quale all' interessato dev' essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.
- 3 Ogni provvedimento disciplinare dev' essere motivato e notificato per iscritto all' interessato.
- 4 I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell' interessato al Consiglio di Stato.
- 5 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 104

Rapporto d'impiego; diritti e obblighi

Il regolamento del patriziato oltre alle disposizioni della presente legge stabilisce i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali dei dipendenti.

Capo VI - Conti - Esame della gestione

Articolo 105

Conti

A) Anno amministrativo:

Il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni

anno

Articolo 106

B) Contenuto

1. Del conto preventivo

Il conto preventivo deve contenere:

- a) le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente;
- b) le indicazioni sulle entrate e sulle uscite di investimento;
- c) nella gestione corrente del conto preventivo devono essere incluse ogni anno una voce concernente l'ammortamento della sostanza nella misura minima dell'effettivo deprezzamento, ed una voce relativa agli interessi passivi sui prestiti.

Articolo 107

2. Del conto consuntivo

Il conto consuntivo deve contenere:

- a) il conto di gestione corrente;
- b) il conto degli investimenti;
- c) il bilancio patrimoniale.

Articolo 108

C) Forma delle deliberazioni

Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo e sul complesso.

Articolo 109

D) Destinazione dei crediti

I crediti possono essere destinati dall'ufficio patriziale solo per l'oggetto per cui furono accordati.

Articolo 110

E) Sorpassi; crediti suppletori

L'ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell'assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione del consiglio.

Articolo 111

F) Prestiti a breve scadenza

Quando, nel corso dell'anno, l'ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purché siano integralmente rimborsati entro l'anno successivo.

Articolo 112

G) Pagamenti e riscossioni; forme

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Il regolamento del patriziato designa gli aventi diritti di firma collettiva con il presidente dell'ufficio patriziale per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.

Articolo 113

H) Tenuta dei conti, pagamenti e riscossioni esenzioni

Norme esecutive:

Le norme particolari circa la tenuta dei libri contabili e le

registrazioni sono stabilite dal regolamento speciale.

Articolo 114

Contabilità armonizzata

1 Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.

2 Il Consiglio di Stato può decidere l'introduzione graduale della contabilità armonizzata in tutti i patriziati.

Articolo 115

Commissione della gestione; attribuzioni

1 L'esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.

2 A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell'amministrazione patriziale, i verbali e gli archivi.

3 La commissione si pronuncia:

a) sul preventivo;

b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio patriziale in virtù dell'art. 69 quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;

c) sul consuntivo.

4 La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Articolo 116

Incompatibilità

Non possono far parte della commissione:

a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Articolo 117

Collisione

1 Chi ha rivestito la carica di membro dell'ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

2 Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Articolo 118

Rapporto

1 La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto.

2 Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio patriziale.

3 L'assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Capo VII - Contravvenzioni

Articolo 119

Competenze

1 L' ufficio patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

2 Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi speciali.

Articolo 120

Rapporti; segnalazioni

1 I membri dell' ufficio patriziale e i dipendenti di cui all' art. 102 che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al patriziato.

2 Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Articolo 121

Procedura

a) Rapporto di contravvenzione:

Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.

Articolo 122

b) Decisione

1 Accertata la violazione l' ufficio patriziale infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:

a) il rapporto di contravvenzione;

b) i motivi della multa;

c) l' indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;

d) l' indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

2 La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.

3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4 La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev' essere notificata al denunciato.

Articolo 123

Prescrizione

1 L' azione contravvenzionale come pure la pena si prescrivono, ciascuna, in due anni.

2 Per la decorrenza dei termini fanno stato le modalità fissate dal decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzione.

Articolo 124

Pagamento e commutazione

1 Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.

2 L' ufficio patriziale può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.

3 Se la multa non è pagata tempestivamente, l' ufficio patriziale procede in via esecutiva.

4 Non essendo possibile l' incasso, il Dipartimento, su istanza dell' ufficio patriziale e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in arresto in ragione di un giorno ogni fr. 30.-- e per un massimo di tre mesi comunicandolo per esecuzione all' autorità competente.

TITOLO VI - REGOLAMENTI

Articolo 125

Regolamenti

Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 126

Esposizione

I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:

- a) per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;
- b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di trenta giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.

Articolo 127

Approvazione

1 Trascorsi i termini di esposizione di cui all' art. 126, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l' approvazione.

2 Analoga procedura dev' essere ossequiata per ogni loro variazione.

Articolo 128

Facoltà del Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall' art. 131 della legge può:

- a) apportare d' ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
- c) sospendere l' approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni; con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

2 Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell' organo patriziale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l' assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

3 I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.

Articolo 129

Applicabilità

1 Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

2 L' approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

TITOLO VII - DEL COORDINAMENTO E DELLA VIGILANZA DEI PATRIZIATI

Capo I - Coordinamento

Articolo 130

Promovimento e coordinamento alla pianificazione cantonale

- 1 Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l' utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e i programmi di sviluppo delle regioni.
- 2 Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l' Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati.
- 3 Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.

Capo II - Vigilanza

Articolo 131

Vigilanza

- 1 I patriziati sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.
- 2 Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.

Articolo 132

Limiti

- 1 La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:
 - a) il controllo di legalità sull' applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;
 - b) il controllo di opportunità, limitato all' arbitrio;
 - c) la sorveglianza sull' amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l' impiego dei beni di proprietà patriziale;
 - d) i provvedimenti adottati dal presidente dell' assemblea o del consiglio patriziale nell' ambito delle sue competenze.
- 2 A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull' uso e sulla gestione dei beni patriziali.
- 3 Quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione, l' autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata, sia d' ufficio.

Articolo 133

Annullamento di decisioni degli organi patriziali

- 1 Il Consiglio di Stato come autorità di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi patriziali:
 - a) quando violano le norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
 - b) quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del patriziato; in questo caso tale facoltà si prescrive nel termine di dieci anni dalla decisione.
- 2 E' riservata ai terzi l' azione di risarcimento.

Articolo 134

Sanzioni disciplinari

a) Nell' ambito delle funzioni:

1 Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell' ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell' autorità di vigilanza o di grave negligenza nell' esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

a) il richiamo;

b) l' ammonimento;

c) la multa fino a un massimo di fr. 2'000.--;

d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi.

2 I provvedimenti di cui alle lett. a), b) e c) si applicano pure a coloro che non sono più in carica.

3 Ogni provvedimento dev' essere motivato e preceduto da un' inchiesta nella quale è data all' interessato la possibilità di giustificarsi.

4 Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all' albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione la pubblicazione è obbligatoria.

5 I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

6 Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.

Articolo 135

b) Sospensione per altri motivi

1 Se un membro dell' ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.

2 La sospensione può inoltre essere decisa dal Consiglio di Stato quando un membro dell' ufficio patriziale si trova in stato di insolvenza e gli interessi del patriziato potrebbero venirne compromessi.

3 L' interessato dev' essere udito prima del provvedimento.

Articolo 136

Destituzione

1 Se un membro dell' ufficio patriziale è condannato alla pena della reclusione, o alla detenzione anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.

2 In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.

3 Il provvedimento dev' essere motivato e preceduto da un' inchiesta nella quale è data all' interessato la possibilità di giustificarsi.

Articolo 137

Rimedi di diritto

La persona contro la quale è stato preso un provvedimento in applicazione degli art. da 134 a 136 può ricorrere nel termine di quindici giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 138

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

L' autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato l' apertura di un procedimento penale a carico di un membro dell' ufficio patriziale quando l' ipotesi di reato è tale da pregiudicare l' esercizio della carica.

Articolo 139

Provvedimenti di eccezione

a) In caso di cattiva amministrazione:

Quando un patriziato si trova in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando l' ufficio patriziale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l' autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi all' ufficio patriziale nell' amministrazione del patriziato, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l' intervento.

Articolo 140

b) In caso di mancata costituzione dell'ufficio patriziale

1 Se l' assemblea patriziale non provvede alla elezione dell' ufficio patriziale, o se quest' ultimo non può essere costituito per motivi di incompatibilità secondo la norma dell' art. 85 tra i membri eletti, il Consiglio di Stato delega al municipio locale l' amministrazione del patriziato.

2 Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l' elezione di un ufficio patriziale o quando siano cessate le cause d' incompatibilità.

Articolo 141

c) Competenze dell'assemblea

Nei casi stabiliti dagli art. 139 e 140 l'assemblea o il consiglio patriziale mantengono nondimeno le proprie competenze.

Articolo 142

Fusione; disconoscimento

Perdurando i motivi d' intervento di cui agli art. 139 e 140, il Consiglio di Stato può avviare d' ufficio il procedimento di fusione a norma dell' art. 36, rispettivamente di disconoscimento a norma dell' art. 38.

Articolo 143

Spese d'intervento e d'inchiesta

1 Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d' intervento o d' inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.

2 Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.

Articolo 144

Prestiti e aperture di crediti: ratifica

Le risoluzioni dell' assemblea o del consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di crediti devono essere ratificate dal Dipartimento.

Articolo 145

Mancata approvazione dei conti

Se i conti patriziali, o parte di essi, non sono approvati dall' ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale ordina un' inchiesta e adotta adeguati provvedimenti.

Articolo 146

Inappellabilità delle decisioni dell' autorità di vigilanza

Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli art. da 139 a 145 sono inappellabili.

Capo III - Dei ricorsi contro le decisioni degli organi patriziali

Articolo 147

Competenza

1 Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono inappellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2 Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell' autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Articolo 148

Legittimazione attiva

Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni degli organi patriziali:

- a) ogni patrizio avente diritto di voto;
- b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Articolo 149

Nullità assoluta

Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere.

Articolo 150

Annullabilità

a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali

Tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili:

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

Articolo 151

b) Delle singole decisioni

Le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili:

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto;
- e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Articolo 152

Termini e forma

1 Le decisioni degli organi patriziali viziata di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.

2 Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro 15 giorni dall' intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI

Articolo 153

Acquisto dello stato di patrizio per matrimonio; norma transitoria

L' art. 42 si applica pure a coloro che, pur avendo contratto il matrimonio prima dell' entrata in vigore della presente legge, ne fanno richiesta all' ufficio patriziale entro un anno da questo termine.

Articolo 154

Reintegra nel patriziato da nubile della donna patrizia coniugata

1 La donna patrizia che per matrimonio ha acquistato il patriziato del marito può chiedere entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la reintegra nel patriziato da nubile mediante notifica scritta all' ufficio patriziale del patriziato originario e copia a quello del patriziato del marito.

2 La reintegra comporta il riacquisto del diritto di voto e dei diritti di godimento, nonché la costituzione di fuoco ai sensi degli art. 54 e 55.

Articolo 155

Figli: opzione e acquisto

1 I figli maggiorenni di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegrare di cui all' articolo precedente possono parimenti optare per il patriziato della madre entro il medesimo termine.

2 I figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio possono acquistare lo stato di patrizio della madre entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge se ne fanno richiesta all' ufficio patriziale.

3 Pari diritto è riservato agli orfani di madre che non avessero esercitato il diritto di reintegra.

Articolo 156

Appartenenza a più patriziati

1 Il patrizio che appartiene a più patriziati di giurisdizione comunale diversa è tenuto ad optare per uno di questi entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.

2 Nel caso di mancata opzione fa stato il patriziato del comune di attinenza.

Articolo 157

Riconoscimento di patriziati esistenti

1 Ogni patriziato è tenuto a presentare un' istanza di riconoscimento secondo l' art. 3 della presente legge entro un

anno dalla sua entrata in vigore.

2 I patriziati che non intendono postulare il riconoscimento o lasciano decorrere infruttuosamente il termine di cui al cpv. 1 soggiacciono alla procedura di disconoscimento di cui all' art. 38.

Articolo 158

Modificazione dei regolamenti patriziali

I patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alla presente legge entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 159

Applicazione della legge

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d' applicazione della presente legge.

Articolo 160

Modificazione di leggi esistenti

Sono modificate le seguenti leggi:

a) Legge sull' elezione degli uffici e dei consigli patriziali del 25 marzo 1965:

Art. 1

Epoca e sistema di elezione

Le elezioni patriziali avvengono alla data fissata dal Consiglio di Stato ai sensi dell' art. 66 della legge organica patriziale, a scrutinio segreto, per schede separate, secondo il sistema della maggioranza relativa. L' assemblea, nella forma dello scrutinio popolare, elegge il presidente, i membri ed i supplenti dell' ufficio patriziale e, laddove è istituito, il consiglio patriziale.

b) Legge di applicazione e complemento al Codice civile svizzero:

Art. 171 bis

Raccolta di funghi bacche e simili

Le modalità di esercizio, dei limiti e i diritti relativi all' art. 699 CCS sono riservati ai Municipi, sentite le Amministrazioni patriziali e in conformità del regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna.

c) Legge tributaria (aggiunta):

Art. 15 lett. dd)

I patriziati ad eccezione delle loro aziende forestali art. 15 lett. f).

- inoltre stralcio dell' esemplificazione indicata fra parentesi di "patriziati, parrocchie, ecc."

Articolo 161Disposizioni abrogative

La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 e successive modificazioni è abrogata con l' entrata in vigore della presente legge.

Articolo 162Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.